



COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'

Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Allegato: **delibera Consiglio Comunale n..... del**
esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo di Marco

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 – COMPITI DELLA C. C. V. L. P. S.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA C. C. V. L. P. S.

ART. 5 – NOMINA DELLA C. C. V. L. P. S.

ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA C. C. V. L. P. S.

ART. 7 – PARERI E VERBALI DELLA C. C. V. L. P. S.

ART. 8 – RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA C. C. V. L. P. S.

ART. 9 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA C. C. V. L. P. S.

ART.10 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito denominata C. C. V. L. P. S.), di cui agli artt. 141 e 141-bis del Regolamento d'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635, ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68, 69 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per **luogo pubblico**: luogo a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es. vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e del regolamento di polizia applicabili;
- b) per **luogo aperto al pubblico**: luogo a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto di particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es. accesso con biglietto di invito, accesso in determinati orari);
- c) per **spettacoli**: forme di rappresentazione in cui lo spettatore assiste in forma passiva (es. cinema);
- d) per **trattenimenti**: forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es. ballo);
- e) per **manifestazioni temporanee**: spettacoli o trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee in luoghi o locali non abituali destinati a dette attività;
- f) per **allestimenti temporanei**: strutture e impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- g) per **locali**: insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi e i disimpegni annessi;
- h) per **spettacoli viaggianti**: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della L. 18 marzo 1968, n. 337 ;
- i) per **provvedimento finale**: l'agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 3 – Compiti della C. C. V. L. P. S.

1. La C. C. V. L. P. S., ai fini di cui all'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e nei limiti della proprie competenze, provvede a verificare la solidità e la sicurezza di locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo; in particolare, ai sensi dell'art.141, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nello specifico:

- a) esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verifica le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accerta, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della L. 18 marzo 1968, n. 337;

e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Non sono di competenza della C. C. V. L. P. S. le verifiche dei seguenti locali e luoghi, per i quali, ai sensi dell'art. 142 del Regolamento d'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza è prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo:

a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) i parchi di divertimento o le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con D. M. 19 agosto 1996 e s. m. i. recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo".

Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati.

4. Non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e, pertanto, sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento i luoghi all'aperto, privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o il contenimento del pubblico, utilizzati occasionalmente per assistere a spettacoli e manifestazioni varie. In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. Per questi luoghi e spazi all'aperto è fatto obbligo di rispettare le disposizioni di cui al Titolo IX del D. M. 19 agosto 1996.

5. La licenza di agibilità degli allestimenti temporanei, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità di due anni dalla data di rilascio, fatto salvo il caso in cui la C. C. V. L. P. S., in considerazione della natura dei luoghi in cui sono installati, non ne limiti diversamente la durata.

Per le nuove richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento avanzate nei due anni di validità della licenza di agibilità, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego.

Nell'ipotesi in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a successive installazioni, l'organizzatore deve presentare dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture e dichiarazione di conformità rilasciata da tecnico abilitato.

Art. 4 – Composizione della C. C. V. L. P. S.

1. La C. C. V. L. P. S. è composta:

a) dal Sindaco o da suo delegato che la presiede;

b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;

c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

d) dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale competente per materia o suo delegato;

e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

f) da un esperto in elettrotecnica.

2. E' membro aggregato della C. C. V. L. P. S., ove occorra, un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

3. Possono altresì far parte della C. C. V. L. P. S., su loro richiesta:

a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;

b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della C. C. V. L. P. S. può essere previsto un supplente, che parteciperà alle sedute solo se il titolare o suo delegato non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

Art. 5. – Nomina della C. C. V. L. P. S.

1. La C. C. V. L. P. S. è nominata dal Sindaco, resta in carica tre anni e continua a compiere le funzioni assegnate dal presente Regolamento fino all'insediamento della nuova Commissione che deve, comunque avvenire entro 60 giorni dalla scadenza.

2. La nomina dell'esperto in elettrotecnica e in acustica è effettuata fra i professionisti iscritti al relativo albo e/o ordine.

3. La nomina del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tal fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle relative organizzazioni territoriali di comunicare ciascuna, entro un termine prestabilito e in forma scritta, il nome del rappresentante. Qualora, nel termine assegnato, non sia comunicato alcun nominativo o sia pervenuta la designazione di un solo rappresentante, si procede, comunque, alla nomina della C. C. V. L. P. S., tenuto conto che trattasi di componenti facoltativi.

4. Un dipendente scelto dal Sindaco è nominato Segretario della C. C. V. L. P. S. .

Art. 6 – Convocazione della C. C. V. L. P. S.

1. La C. C. V. L. P. S. è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, con indicazione del giorno, dell'ora, del luogo di svolgimento della seduta e del sopralluogo e degli argomenti oggetto di trattazione. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione, salvi motivati casi di urgenza per i quali tali termine può essere ridotto. L'invito può essere effettuato con posta elettronica, fax, per posta o altra forma ritenuta idonea.

2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune e ad avvertire colui che lo supplisce, affinché lo sostituisca nella riunione.

3. La data della riunione è comunicata anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori della C. C. V. L. P. S., anche per il tramite di un proprio rappresentante, ma che, all'atto dell'espressione del parere, dovrà abbandonare la seduta.

4. I membri della C. C. V. L. P. S. hanno l'obbligo di astensione nei casi di incompatibilità previsti nell'art. 51 del Codice di procedura civile e dalle vigenti disposizioni.

Art. 7 – Pareri e verbali delle adunanze della C. C. V. L. P. S.

1. Il parere della C. C. V. L. P. S. deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori, come elencati all'art. 4, comma 1, dalla lettera a) alla lettera f) e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri, che, per la materia di competenza, possono imporre condizioni e/o prescrizioni.

2. Il parere della C. C. V. L. P. S. è dato per iscritto e deve essere inserito nell'apposito verbale di riunione, motivando le ragioni di fatto e giuridiche che l'hanno determinato. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti.

3. Tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla C. C. V. L. P. S. devono essere inserite come prescrizioni nel provvedimento finale cui si riferiscono.

4. Il segretario della Commissione oltre a redigere i verbali, ha l'incarico di custodirne gli originali; ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia dell'avviso di convocazione.

Art. 8 – Richieste di intervento della C. C. V. L. P. S.

1. Al fine di ottenere l'agibilità per locali e luoghi nei quali si intende attivare una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento di competenza della C. C. V. L. P. S., gli interessati dovranno presentare domanda in bollo indirizzata al Sindaco, precisando se trattasi di:

- a) richiesta di parere di fattibilità per la realizzazione di nuovi locali e/o impianti;
- b) modifica di parere per variazione dello stato attuale, adeguamento a disposizione di legge, integrazione di precedente progetto, adempimento a prescrizioni;
- c) richiesta di sopralluogo.

La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa, dagli elaborati grafici e da tutti gli atti tecnici relativi a impianti, strutture e installazione. Per la stessa tipologia di manifestazioni, locali o strutture la commissione potrà individuare un elenco standard di documenti tecnici da presentare. Tutti i documenti allegati alla richiesta devono essere in originale o copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo ed in regola secondo la legge del bollo.

2. In ogni caso è fatta salva la possibilità della C. C. V. L. P. S. di richiedere ulteriori documenti, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare.

3. La richiesta di integrazione o regolarizzazione interrompe i termini del procedimento.

4. La richiesta di intervento della C. C. V. L. P. S. deve essere presentata:

- a) almeno sessanta giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, nei casi di parere di fattibilità, realizzazione di nuovi locali e/o impianti o modificazioni sostanziali degli stessi;
- b) almeno trenta giorni prima dello svolgimento, in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo.

Art. 9 – Spese di funzionamento della C. C. V. L. P. S.

1. Le spese di sopralluogo, in misura da stabilirsi da parte della Giunta Comunale con propria deliberazione, sono a carico esclusivo di chi ne richiede l'intervento.

2. Per le manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale, le spese di funzionamento della C. C. V. L. P. S. possono essere prese in carico dal Comune, dandone specifica indicazione nel provvedimento di concessione del patrocinio.

3. Il pagamento dell'importo è condizione preliminare e vincolante per l'esame e gli accertamenti relativi alle richieste presentate. Esso è dovuto anche:

- a) in caso di esito negativo
- b) qualora la Commissione non esprima alcun parere per mancanza di elementi sufficienti.

4. Ai componenti la Commissione spetta, per non più di una volta nella stessa seduta, un'indennità di presenza. Nessun compenso, fatto salvo il pagamento del lavoro straordinario qualora dovuto, spetta ai componenti la Commissione dipendenti del Comune di Pressana o dell'Unione Comuni Adige-Guà.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prevista pubblicazione.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le altre norme regolamentari che risultino in contrasto con quanto disposto.

3. Per quanto non espressamente previsto e prescritto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari emanate dallo stato o dalla regione vigenti in materia.